



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
PORTO NOGARO**

**ORDINANZA N° 06/2012**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Nogaro;

- VISTA:** la Legge 11.02.1971 n°50 e successive integrazioni e modifiche sulla navigazione da diporto;
- VISTO:** l'art. 8 della Legge 08.07.2003 n° 172 che conferisce al Capo del Compartimento Marittimo la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo del 18.07.2005 n° 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE";
- VISTA:** l'Ordinanza n° 32/2003 datata 30.07.2003 del Compartimento Marittimo di Monfalcone
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008 n.146 - Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante il Codice della Nautica da Diporto;
- VISTA :** la Legge 27.12.1977, n° 1085. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 "COLREG" per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20.10.1972;
- VISTO:** il "Regolamento per la navigazione, la sosta e la precedenza degli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro e Torviscosa" approvato con Ordinanza n. 24/2009 in data 29 maggio 2009 di Circomare Porto Nogaro;
- RITENUTO:** necessario richiamare alcune nozioni del diporto nautico, nonché provvedere alla disciplina delle attività che è possibile svolgere all'interno dell'area di competenza;
- RITENUTO:** necessario l'aggiornamento dell'Ordinanza 15/2006 datata 06 dicembre 2006, di questo Circondario Marittimo in materia di Diporto;
- VISTI :** gli Art. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'Art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima),

**ORDINA**

## Capo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1

La presenti norme disciplinano, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, le seguenti attività:

- navigazione dei piccoli natanti;
- limiti di velocità;
- numero massimo delle persone imbarcabili sui natanti da diporto (unità di lunghezza inferiore a metri 10);
- condotta dei natanti da diporto;
- gare di canoa/altra manifestazioni;

### Art. 2

#### **MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA**

Le unità da diporto devono tenere a bordo convenientemente conservati ed in efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dall'allegato V al Decreto 29 luglio 2008, n. 148, (allegato 1) prescritti per la distanza dalla costa alla quale la navigazione è effettivamente svolta.

### Art. 3

#### **NAVIGAZIONE DEI PICCOLI NATANTI BALNEARI**

La navigazione dei piccoli natanti balneari, comunemente denominati: **Jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi, pedalò e similari**, è vietata all'interno delle acque portuali, e nei canali di accesso ai Porti del Circondario Marittimo.

### Art. 4

#### **LIMITI DI VELOCITA'/DIVIETI/OBBLIGHI**

Nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro è **fatto divieto** di navigare negli ambiti portuali, nei canali di accesso ai porti, alla foce dei fiumi che sboccano in mare e nei canali marittimi ad una **velocità NON DI SICUREZZA**, o che provochi spostamenti di acqua e la formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione.

A tal fine per **velocità di sicurezza** deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento e comunque non superiore a **6 nodi**.

E', inoltre, **vietato** effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi.

Per i porti di Porto Nogaro e Torviscosa è in vigore il "Regolamento per la navigazione, la sosta e la precedenza degli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro e Torviscosa" in premessa citato.

Alle unità da diporto, lungo i canali fluviali e lagunari marittimi, è vietato:

- **sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio, nei canali, nelle immediate vicinanze dell'imboccatura del Canale di Porto buso, nelle acque della confluenza del fiume Corno con la Litoranea Veneta, nella confluenza dei fiumi Ausa e Corno;**
- **effettuare qualsiasi attività di pesca;**
- **effettuare lo sci nautico;**

- impegnare i canali dragati con qualsiasi tipo di attività non preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima;
- ormeggiare alle briccole di delimitazione dei canali navigabili, nonché ad ogni segnalamento marittimo;
- navigare con le vele alzate ad eccezione della zona compresa fra le dighe esterne e l'imboccatura del canale lagunare marittimo;
- ormeggiare alle banchine commerciali di Porto Nogaro, di Porto Margreth e di Torviscosa;
- eseguire il rifornimento di carburante in luoghi diversi da quelli consentiti ed autorizzati;
- eseguire all'ormeggio operazioni di sverniciatura e/o verniciatura allo scafo;

Durante la navigazione nell'ambito portuale dei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro le unità da diporto devono:

- tenere la mano destra;
- non intralciare il transito di navi che per le loro dimensioni non possono deviare dalla propria rotta;
- tenersi pronti a dar fondo all'ancora all'occorrenza;
- tenere i fanali di via prescritti sempre accesi dal tramonto all'alba ed in caso di foschia o nebbia, violenti acquazzoni o qualsiasi altro eventuale evento simile;
- segnalare convenientemente con mezzi acustici la propria presenza in caso di visibilità ridotta;
- ridurre la velocità al minimo consentito, garantendo comunque la manovrabilità quando transitano o manovrano in prossimità di natanti ormeggiati;
- comportarsi secondo quanto previsto dalle norme per evitare gli abbordi in mare.

Le unità da diporto, durante la permanenza negli accosti, devono:

- ormeggiarsi in modo da non intralciare la manovra o il transito di altre unità;
- effettuare l'ormeggio a regola d'arte (con cavi elastici ed in numero sufficiente) onde non creare pericoli o danni con i movimenti subiti a causa del normale transito di navi nella zona prospiciente l'accosto stesso;

#### Art. 5

#### ***PERSONE TRASPORTABILI SU NATANTI NON OMOLOGATI ED OMOLOGATI***

Il numero delle persone trasportabili, salvo il caso di natanti omologati e forniti di dichiarazione di conformità al prototipo omologato e per i quali detto numero si desume dalla relativa documentazione (che dovrà essere tenuta a bordo in originale o copia autenticata) è:

- n° 3 persone per scafi di lunghezza f.t. fino a mt. 3,50;
- n° 4 persone per scafi di lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 a mt 4,50;
- n° 5 persone per scafi di lunghezza f.t. compresa tra mt. 4,51 a mt 6,00;
- n° 6 persone per scafi di lunghezza f.t. compresa tra mt. 6,00 a mt.7,50;
- n° 7 persone per scafi di lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50.

Per le unità già iscritte il numero massimo delle persone trasportabili si desume dalla licenza già rilasciata all'unità, che dovrà essere portata in copia conforme all'originale, o dall'estratto dei Registri Imbarcazioni da Diporto.

I natanti che non siano omologati o forniti di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, per i quali i proprietari intendessero trasportare un numero di persone

maggior, debbono essere dotate di apposita certificazione di idoneità rilasciata da parte degli organismi tecnici notificati.

## **Art. 6**

### **COMANDO E CONDOTTA DEI NATANTI DA DIPORTO**

I requisiti per il comando e la condotta dei natanti da diporto che navigano entro le 6 miglia dalla costa quando a bordo dell'unità sia installato un motore con potenza inferiore a 30 KW (40, 8 CV) oppure avente una cilindrata inferiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, sono stabiliti dall'art. 39 del D. Lgs. 18/07/2005 n° 171:

A) **anni 16- per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;**

B) **anni 14- per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano entro 1 (un) miglio dalla costa;**

C) **anni 18 per la condotta di moto d'acqua ed è obbligatorio essere in possesso della patente nautica.**

D) **patente nautica quando a bordo del natante sia installato un motore con potenza superiore a 40.8Cv.**

E) Si prescinde dai requisiti dell'età, per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega Navale Italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

## **Capo II**

### **GARE DI CANOA/MANIFESTAZIONI**

## **Art. 7**

Per poter effettuare gare di canoa nelle acque marittime di giurisdizione, il legale rappresentante dell'Associazione Sportiva, Circolo Nautico o Comitato Organizzatore, deve presentare istanza in bollo con marca da bollo allegata, secondo lo schema in Allegato 2, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro almeno 7 (sette) giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Apposito nullaosta all'effettuazione della gara sarà, qualora possibile, rilasciato dall'Autorità Marittima.

Le istanze per l'effettuazione di altre manifestazioni saranno valutate, di volta in volta, dall'Autorità Marittima.

## **Art. 8**

Ottenuto il nullaosta allo svolgimento della gara, il Comitato Organizzatore si impegna, nella persona del legale rappresentante, ad osservare tutte le disposizioni di cui agli articoli seguenti, nonché quelle incluse nel predetto nullaosta dell'Autorità Marittima.

## **Art. 9**

**E' fatto obbligo all'organizzazione di:**

- accertarsi che siano rispettate tutte le norme in vigore, in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva;
- Indicare il numero dei canoisti partecipanti alla gara;
- predisporre, un idoneo servizio di assistenza medica;

- predisporre, oltre alla barca giuria, un idoneo servizio di assistenza in mare con un numero adeguato (comunque mai inferiore a tre) di imbarcazioni a motore, per assistenza. Le stesse dovranno essere munite di apparato VHF;
- rinviare o sospendere la manifestazione qualora le condizioni meteorologiche in atto siano sfavorevoli. Analoga disposizione potrà essere data dalla locale Autorità Marittima senza che per questo possano essere pretesi risarcimenti;
- rimuovere, al termine di ogni gara, le boe posizionate precedentemente.

#### **Art. 10**

Salvo il caso in cui l'importanza o la pericolosità della manifestazione consigli l'emanazione di ulteriore ordinanza contenente l'interdizione del transito nel campo di gara, le unità da diporto, pesca o traffico che scorgano i palloni o le boe rosse delimitanti un percorso di gara dovranno prestare la massima attenzione per non intralciare il regolare svolgimento della manifestazione riducendo la velocità ed evitando, per quanto possibile, di navigare in tale zona. Qualora due unità navigassero con rotta di collisione dovranno rispettare le norme del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare approvato con legge 27.12.1977 n°1085.

#### **Art. 11**

#### ***DISPOSIZIONI FINALI***

La presente Ordinanza entra in vigore il 04 aprile 2012 ed abroga definitivamente l'Ordinanza nr.15/2006 datata 06 dicembre 2006 di questo Ufficio Circondariale Marittimo. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 - 1231 del Codice della Navigazione ovvero, ai sensi dell'art. 39 della L. 50/71 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo del 18 luglio 2005 n. 171.

E' fatto d'obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Porto Nogaro, 04 aprile 2012.**

**F.to IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Luigi SPALLUTO**

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN  
RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE SVOLTA O DALLA RIVA.

A) DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO (CON O SENZA MARCATURA CE)

MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI E INDIVIDUALI	SENZA	ENTRO	ENTRO	ENTRO	ENTRO	ENTRO	ENTRO	NEI FIUMI TORRENTI CORSI D'ACQUA
	ALCUN LIMITE	50 MIGLIA	12 MIGLIA	6 MIGLIA	3 MIGLIA	1 MIGLIA	300 METRI	
ATTERRAGGIO DI SALVATAGGIO PER TUTTE LE PERSONE A BORDO	X	X	X					
APPARECCHIO GALLEGGIANTE PER TUTTE LE PERSONE A BORDO			Abr.01.01.0 9					
GIACCIUCCHE DI SALVATAGGIO (UNA PER OGNI PERSONA A BORDO)	X	X	X	X	X	X		X
SALVAGENTE ANULARE CON CIMA	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)		X (1)
FUOCHI A MANO LUCE ROSSA	X (4)	X (3)	X (2)	X (2)	X (2)			
RAZZI A PARACADUTE A LUCE ROSSA	X (4)	X (3)	X (2)	X (2)				
BOETTE LUMINOSE	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)				
BOETTE FUMOGENE	X (3)	X (2)	X (2)	X (2)	X (1)			
E.P.I.R.B.(Emergency Position Indication Radio Beacon)	X							
RIFLETTORE RADAR	X	X						
STRUMENTO DI RADIOPOSIZIONAMENTO (LORAN,GPS)	X	X						
APPARATO VHF	X	X	X					
OROLOGIO - BAROMETRO - BINOCOLO	X	X						
CASSETTA PRONTO SOCCORSO (B)	X	X						
BUSSOLA E TABELLE DI DEVIAZIONE (A)	X	X	X					
CARTE NAUTICHE DELLA ZONA IN CUI SI EFFETTUA LA NAVIGAZIONE E STRUMENTI DI CARTEGGIO	X	X						
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE SONORA (D)	X	X	X	X	X			
FANALI REGOLAMENTARI - COLREG 1972 (C)	X	X	X	X	X			

B) ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' SENZA MARCATURA CE

POMPA O ALTRO ATTREZZO DI ESAURIMENTO	X	X	X	X	X	X		
MEZZI ANTINCENDIO - ESTINTORI COME INDICATO NELLA TABELLA	X	X	X	X	X	X		
1 (ESTINTORI) (F)								

NOTA:

A) Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. B) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 10 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002. C) secondo la tabella "D" allegata al D.M. della Sanità n° 279 del 28.05.1988. D) nel caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca. E) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile). F) i natanti indipendentemente dalla potenza del motore devono avere a bordo almeno un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P < 18,4$	13 B
$18,4 < P < 147$	21 B
$P > 147$	34B

B) imbarcazioni da diporto

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto di guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$	1 da 13 B		1 da 13 B
$18,4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B per potenza superiore a 294 KW, 1 da 21 B.

NOTE: Nelle tabelle il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classi di fuoco B.

(Allegato 2)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Presidente / Direttore sportivo della Società Nautica \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ regolarmente affiliata alla \_\_\_\_\_.

*CHIEDE*

Di poter effettuare per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ una gara di canottaggio denominata \_\_\_\_\_ inserita nel calendario \_\_\_\_\_ alla quale parteciperanno n. \_\_\_\_\_ canoisti.

*DICHIARA*

A) che il campo di gara, delimitato da idonee boe di virata, ed indicato nella cartina allegata:

- avrà lunghezza \_\_\_\_\_ mg. / m. ;
- lunghezza \_\_\_\_\_ mg. (bastone);

B) che i gavitelli delimitanti il campo di gara saranno messi in opera non prima di un'ora dall'inizio della gara e rimossi con i relativi corpi morti al termine della manifestazione ;

C) che sarà provveduto all'assistenza in mare dei partecipanti alla gara con un numero sufficiente di imbarcazioni appoggio a motore ;

D) che il responsabile della manifestazione Sig. \_\_\_\_\_ comunicherà alla Locale Autorità Marittima :

- l'ora di inizio e termine della gara ;
- il canale VHF di lavoro durante la regata ovvero il numero di cellulare ;
- tempestivamente le eventuali problematiche che insorgessero durante lo svolgimento della regata ;

E) che i partecipanti alla gara saranno in regola con tutte le disposizioni vigenti in maniera di tutela sanitaria dell'attività sportivo-agonistica e in possesso della certificazione necessaria ;

F) che la manifestazione si svolgerà in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ;

G) che l'organizzazione si munirà degli altri nullaosta eventualmente spettanti e di competenza di altre Amministrazioni ;

H) di manlevare l'Autorità Marittima da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell'attività richiesta ;

I) di sospendere di propria iniziativa o su disposizione della Locale Autorità Marittima la gara qualora prima della partenza o durante lo svolgimento della manifestazione le condizioni meteomarine dovessero peggiorare.

Porto Nogaro, \_\_\_\_\_

Scuola Nautica Friuli: Tel. **368.638312** – mail: [ScuolaNauticaFriuli@gmail.com](mailto:ScuolaNauticaFriuli@gmail.com) [www.scuolanauticafriuli.it](http://www.scuolanauticafriuli.it) Aut. Prov. UD n° 2015/16527 del 16/02/2015

Omaggio della Scuola Nautica Friuli ai suoi allievi.